

**SC Interaziendale Acquisti Beni e Servizi**  
Responsabile F.F.: Dott. Claudio Calvano  
Telefono: 0171/450254 – 0174/677676  
Fax: 0171/1865271  
E-mail: [acquisti@aslcn1.it](mailto:acquisti@aslcn1.it)

***CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE***

***PROCEDURA APERTA D'URGENZA FINALIZZATA ALLA  
CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA  
SUDDIVISA IN LOTTI DI MATERIALE DI VESTIZIONE E  
PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19***

**GARA n. 7819222  
N. 8 LOTTI – CIG VARI**

***Struttura Complessa Interaziendale Acquisti beni e servizi  
Via Carlo Boggio nr. 12  
12100 Cuneo  
[protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it)***

## INDICE

ART. 1 OGGETTO _____	3
ART. 2 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA _____	3
ART. 3 – NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA _____	3
ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE, REQUISITI GENERALI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONI RICHIESTE _____	3
ART. 5 – CONFEZIONAMENTO _____	8
ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA _____	8
ART. 7 - VINCOLI E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA _____	8
ART. 8 – ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA _____	9
ART. 9 – INADEMPIENZE, NEGLIGENZE, PENALITÀ _____	10
ART. 10 – AVVISI DI SICUREZZA _____	10
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA _____	11
ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO _____	11
ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI _____	11
ART. 14 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE _____	12
ART. 15 – FALLIMENTO, SUCCESSIONI E CESSIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA _____	12
ART. 16 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE _____	12

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in nr. 8 lotti, di materiale di vestizione e protezione per emergenza COVID-19 necessari all'A.S.L. CN1 sino al 31/12/2020.

Le caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 3.

## **Art. 2 Quantitativi presunti e descrizione dei dispositivi oggetto della fornitura**

L'elenco dei lotti oggetto di gara e i relativi fabbisogni presunti sono riportati nell'Allegato 6 al Disciplinare di Gara "Tabella lotti e prodotti".

La spesa presunta di fornitura, indicata negli atti di gara o nel contratto, non impegnano la ASLCN1, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. I fabbisogni indicati sono quindi da considerarsi puramente indicativi in quanto determinati dal periodo emergenziale. Gli Accordi Quadro non comporteranno vincoli quantitativi e/o di spesa e i dispositivi verranno acquistati con riferimento alle quantità necessarie a far fronte alla situazione di emergenza.

## **Art. 3 – Norme regolatrici della fornitura**

La fornitura in oggetto deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal Bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- c) dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- d) dal Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- e) dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
- f) dal D.Lgs. 02 gennaio 2007, n. 10 di Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale;
- g) dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (titolo III, capo II, artt. 74-79; all. VIII);
- h) dal D.Lgs 03 agosto 2009, n. 106.

## **Art. 4 Caratteristiche tecniche, requisiti generali, normativa di riferimento e certificazioni richieste**

I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e utilizzo e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura.

I prodotti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Nel corso di tutta la durata dell'Accordo Quadro, i fornitori aggiudicatari saranno obbligati a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, caratteristiche tecniche, nome commerciale e codice del prodotto.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto ed installazione del bene oggetto della fornitura.

Si indicano di seguito le caratteristiche tecniche per ciascun lotto di fornitura:

<p style="text-align: center;"><b>Lotto 1</b> <b>MASCHERINE CHIRURGICHE A TRE STRATI in TNT - TIPO II</b></p>
---

Le mascherine dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- in TNT o similare;
- con elastici;
- monouso;
- tipo II;
- a tre strati;
- latex free;
- stringinaso modellabile nichel free;
- assenza fibre di vetro.

**CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 745/17;
- UNI EN 14683;
- UNI EN ISO 10993.

**DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE (da inserire nella busta documentazione tecnica):**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE (in alternativa validazione, art. 15 D.L. 17/3/2020 n.18 da parte dell'ISS da fornire con dichiarazione e allegati);
- certificazione di rispondenza alla UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993.

<p style="text-align: center;"><b>Lotto 2</b> <b>MASCHERE FFP2</b></p>
--

Le maschere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- DPI di III categoria;
- non riutilizzabili (NR);
- con elastici;
- stringinaso modellabile nichel free;
- latex free;
- senza valvola di espirazione.

**CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 425/2016
- UNI EN 149;

**DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE e certificato di esame UE (in alternativa validazione, art. 15 D.L. 17/3/2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazione e allegati);

**Lotto 3**  
**MASCHERE FFP3**

Le maschere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- DPI di III categoria;
- non riutilizzabili (NR);
- con elastici;
- stringinaso modellabile nichel free;
- latex free;
- senza valvola di espirazione.

**CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 425/2016
- UNI EN 149;

**DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE e certificato di esame UE (in alternativa validazione, art. 15 D.L. 17/3/2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazione e allegati);

**Lotto 4**  
**TUTE DI SICUREZZA PROTEZIONE AGENTI BIOLOGICI/CHIMICI in TYVEK**

Le tute dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- in TYVEK o similare;
- DPI III categoria;
- almeno tipo 6B - (non inferiore);
- monouso;
- cappuccio;
- protezione agenti biologici chimici e sostanze liquide;
- chiusura con cerniera ricoperta;
- elastico alle caviglie, polsi e cappuccio.
- traspirabilità;
- possibilità di soddisfare le misure dalla taglia più piccola (S/M) alla più grande (XL/XXL).

**CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 425/2016;
- UNI EN 14126;
- UNI EN 13688;
- UNI EN 13034.

**DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE (in alternativa validazione, art. 15 D.L. 17/3/2020 n.18 da parte dell'INAIL, da fornire con dichiarazione e allegati);
- certificato di esame UE.

**Lotto 5**  
**CAMICI NON STERILI IN TNT**

I camici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- in TNT o similare;
- non sterili;
- grammatura: circa 30 g/m<sup>2</sup>;
- monouso;
- lunghezza non inferiore a 115 cm;
- latex free;
- polsini elasticizzati;
- allacciatura con fettucce;
- chiusura posteriore del collo;
- copertura della schiena ottenuta mediante completa sovrapposizione da fianco a fianco dei due lembi posteriori;
- possibilità di soddisfare le misure dalla taglia più piccola (S/M) alla più grande (XL/XXL).

**CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 745/17;

**DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE;

**Lotto 6**  
**CAPPELLINI CHIRURGICI CON BORDO COMPLETAMENTE ELASTICIZZATO**

I cappellini dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- in TNT traspirante;
- monouso;
- non sterile;
- bordo completamente elasticizzato.

**CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 745/17;

**DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE.

**Lotto 7**  
**COPRICAPO A MANTELLINA**

I copricapi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- in TNT idrorepellente trilaminato o TYVEK o similare;
- DPI di III categoria
- Almeno tipo 6B;
- Monouso;

- protezione agenti biologici/chimici/sostanze liquide;
- traspirabili.

#### **CONFORMI ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 425/2016;
- UNI EN 14126;
- UNI EN 13688;
- UNI EN 13034.

#### **DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa;
- certificazione di conformità UE (in alternativa validazione, art. 15 D.L. 17/3/2020 n.18 da parte dell'INAIL, da fornire con dichiarazione e allegati);
- certificato di esame UE.

<b>Lotto 8</b> <b>VISIERA DI PROTEZIONE</b>
--

Le visiere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- schermo eventualmente intercambiabile e reclinabile di 90°;
- spugna anallergica frontale eventualmente sostituibile;
- classe ottica 1 (uso prolungato);
- anti-appannamento (N);
- banda elastica regolabile o sistema equivalente;
- utilizzabile con occhiali da vista;
- protezione laterale dagli schizzi;
- antigraffio;
- dotati di sistema di aerazione anti-appannamento;
- latex free;
- pluriuso e lavabile/disinfettabile o eventualmente monouso;
- confortevole per uso prolungato.

#### **CONFORMITA' ALLE NORMATIVE:**

- Regolamento UE 425/2016;
- UNI EN 166 (requisiti particolari: punto 3 - protezione contro gocce e spruzzi liquidi)

#### **DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE:**

- scheda tecnica e nota informativa con indicazione dei prodotti idonei per la pulizia e disinfezione e indicazione del numero di volte di riutilizzo (in caso di pluriuso);
- certificazione di conformità UE e certificato di esame UE (in alternativa validazione, art. 15 D.L. 17/3/2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazione e allegati).

Le caratteristiche tecniche sopra descritte, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi offerti.

In caso di carenze rilevate anche in occasione delle consegne, questo comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro.

## **Art. 5 – Confezionamento**

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere". Tutte le indicazioni sulle etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l'uso dovranno essere anche in lingua italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata.

La garanzia sui prodotti dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati, fatte salve diverse ed ulteriori responsabilità di cui al presente capitolato ed alle norme vigenti in materia.

## **Art. 6 – Termini e modalità di consegna**

Le ordinazioni del materiale verranno di volta in volta effettuate dalla S.C. competente.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e nei luoghi e locali indicati dall'Amministrazione ordinante.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore aggiudicatario.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'Azienda ordinante.

Fino al momento della consegna presso il Magazzino indicato nell'ordine, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della Ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all'Azienda ordinante responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate saranno a totale carico della Ditta.

## **Art. 7 - Vincoli e condizioni generali della fornitura**

Il Fornitore si obbliga nei confronti della A.S.L.CN1 ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico ed in particolare:

- a) a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicate in offerta, fermo restando che qualora il quantitativo indicato nell'Ordinativo non possa essere soddisfatto dal Fornitore perché superiore alla capacità di consegna offerta, l'A.S.L.CN1 potrà emettere un nuovo Ordinativo in favore del secondo classificato, procedendo poi allo stesso modo con i soggetti classificatisi successivamente nella graduatoria medesima fino al completo soddisfacimento dei quantitativi richiesti;



- b) a fornire i prodotti indicati nell'Ordinativo, sempre nei limiti della capacità di consegna offerta, nei tre lassi temporali indicati nel Capitolato Tecnico e come da propria offerta (7 giorni, 15 giorni e 30 giorni dalla data dell'Ordinativo di Fornitura).
- c) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della A.S.L.CN1, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione appaltante, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Amministrazione appaltante;
- e) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
- f) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
- g) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
- h) espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- i) a fornire, nel corso della durata di tutto il periodo di fornitura, i medesimi prodotti indicati nell'offerta in sede di gara per quanto attiene la descrizione, alle caratteristiche tecniche, ai nomi commerciali e al codice prodotto.

## **Art. 8 – Accettabilità della fornitura**

Il controllo delle merci sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini della ASLCN1 e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione. Tuttavia l'Azienda Sanitaria, si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere

alla sostituzione, entro tre giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

L'A.S.L. non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal Fornitore.

## **Art. 9 – Inadempienze, negligenze, penalità**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti e a quelli dichiarati dal fornitore, l'azienda li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 2 giorni lavorativi, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso.

Nel caso di consegne non conformi, non svolte nei termini e con le modalità pattuite o servizio non conforme a quanto previsto o in genere non corretta effettuazione della fornitura, l'ufficio competente dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione dei Responsabili dei reparti, trasmetterà alla Ditta aggiudicataria contestazione scritta.

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante trattenuta sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del contratto. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Aggiudicatario non fossero sufficienti, l'Azienda si rivarrà sulla cauzione definitiva.

## **Art. 10 – Avvisi di sicurezza**

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia Ospedaliera di ciascuna Azienda Sanitaria, tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

## **Art. 11 Garanzia definitiva**

L'esecutore o gli esecutori del contratto sono obbligati a costituire, a favore dell'Azienda contraente una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.**

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

## **Art. 12 – Fatturazione e Pagamento**

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini di approvvigionamento emessi nonché l'indicazione del CIG di riferimento.

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura:

ASL CN 1– n. GBHO7B(O di Otranto)

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Il soggetto aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

## **ART. 13 Tracciabilità dei flussi**

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

#### **Art. 14 – Risoluzione contrattuale**

In presenza di convenzioni stipulate da SCR Piemonte S.p.a. o CONSIP S.p.a. successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria**

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, l'Azienda contraente potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'Azienda contraente è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

#### **Art. 16 – Rinvio alle disposizioni legislative**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.